

STUDIO LEGALE  
**PADOVAN**

## **SANZIONI UE VERSO LA RUSSIA:**

**FOCUS SU «NO RE-EXPORT TO RUSSIA CLAUSE» E ALTRI ASPETTI CRITICI  
PER LE IMPRESE**

Avv. Marco Padovan

Avv. Nicolò Cusimano

Avv. Marco Zinzani

20 giugno 2024

# Sanzioni economiche UE contro la Russia – Stato dell'arte

## ➤ Soggettive

- ❑ **Persone fisiche e giuridiche designate**
- ❑ *Shadow listing* (proprietà/ controllo)

## ➤ Bancarie/ finanziarie

- ❑ **Banche congelate** e/o escluse dai mercati dei capitali e finanziamenti
- ❑ Banche escluse da SWIFT
- ❑ Divieto di assistenza finanziaria e finanziamenti
- ❑ Divieto di assicurazione/riassicurazione
- ❑ Depositi privati russi
- ❑ Limitazioni attività depositari centrali
- ❑ Restrizioni al trading titoli con russi

## ➤ Prodotti nel settore dell'energia

- ❑ **Price cap** al petrolio
- ❑ Restrizioni al **trasporto di petrolio** e prodotti derivati
- ❑ Limitazioni alla **circolazione di petrolio** importato da Paesi UE in ragione di deroghe

## ➤ Restrizioni per territori occupati (Donbass, Crimea, Kherson e Zaporizhzhia)

- ❑ Blocco import/restrizioni export. Restrizioni investimenti

## ➤ Merceologiche/ trasporti

- ❑ **Restrizioni all'import/export**
- ❑ **Restrizioni al transito**
- ❑ Restrizioni alla prestazione di assistenza tecnica, altri servizi e cessione di proprietà industriale o segreti commerciali
- ❑ Divieti di ingresso in UE per trasportatori/navi russe

## ➤ 'Atipiche'

- ❑ Divieto di accesso ad appalti pubblici
- ❑ Divieto di diffusione di contenuti provenienti da fonte ristretta
- ❑ Divieto di **prestazione di servizi professionali**
- ❑ Divieto di **rivestire determinate cariche**

## ➤ Misure in risposta alla repressione interna in Russia

- **Prelievo straordinario attivi congelati** (situazione specifica dei depositari centrali di titoli)

«NO RE-EXPORT TO RUSSIA CLAUSE»

# Clausola «No-Russia»

## Articolo 12 octies del Reg. 833/2014:

- a decorrere dal **20 marzo 2024** all'atto della **vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo** (ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VIII) di determinati beni o tecnologie, l'esportatore **vieta per contratto la riesportazione in Russia e per un uso in Russia**
- l'accordo con la controparte del paese terzo deve prevedere **rimedi adeguati in caso di violazione dell'obbligo contrattuale di cui sopra**
- nel caso in cui la **controparte** di un paese terzo **violi** siffatti obblighi contrattuali, **gli esportatori ne informano l'autorità competente** dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti, non appena vengono a conoscenza della violazione.

L'art. 12 *octies* non si applica all'esecuzione di contratti conclusi **prima del 19 dicembre 2023** fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.

# Clausola «No-Russia»

## Categorie merceologiche interessate

- Beni **allegato XI** → beni settore aeronautico es. motori a pistone alternativo o rotativo, turboreattori, sensori;
- Beni **allegato XX** → carboturbi e additivi per carburanti;
- **Armi da fuoco e munizioni**;
- **Prodotti comuni ad alta priorità** → **Allegato XL** del Reg. 833/2014 (es. circuiti elettronici integrati e loro componenti, convertitori statici, transistor)

## Paesi interessati

Tutti i paesi extra-UE, tranne:

- STATI UNITI D'AMERICA
- GIAPPONE
- REGNO UNITO
- COREA DEL SUD
- AUSTRALIA
- CANADA
- NUOVA ZELANDA
- NORVEGIA
- SVIZZERA

# Clausola «No-Russia»: FAQ della Commissione europea

- **Q&A della Commissione europea** del 22 febbraio 2024: proposto un testo standard di Clausola «No Russia» con riferimento alle giurisdizioni più a rischio.
- **N.B.: Il testo proposto è più stringente rispetto al dettato dell'art. 12 octies del Reg. 833/2014.**
- *“(1) The [Importer/Buyer] shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods supplied under or in connection with this Agreement that fall under the scope of Article 12g of Council Regulation (EU) No 833/2014.*
- *(2) The [Importer/Buyer] shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph (1) is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.*
- *(3) The [Importer/Buyer] shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of paragraph (1).*
- *(4) Any violation of paragraphs (1), (2) or (3) shall constitute a material breach of an essential element of this Agreement, and the [Exporter/Seller] shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to: (i) termination of this Agreement; and (ii) a penalty of [XX]% of the total value of this Agreement or price of the goods exported, whichever is higher.*
- *(5) The [Importer/Buyer] shall immediately inform the [Exporter/Seller] about any problems in applying paragraphs (1), (2) or (3), including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of paragraph (1). The [Importer/Buyer] shall make available to the [Exporter/Seller] information concerning compliance with the obligations under paragraph (1), (2) and (3) within two weeks of the simple request of such information.”*



# Clausola «No-Russia»: efficacia

## «Clausola No Russia» nel codice civile italiano:

- Art. 1341, comma 2, c.c. = vessatorietà della clausola nelle condizioni generali di vendita (restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi)
- Necessaria specificata approvazione per iscritto
- Art. 1456 c.c. = clausola risolutiva espressa

## Come dare efficacia alla clausola?

- Clausola appositamente accettata per iscritto in sede di ordine/conferma d'ordine, o
- Accordo ad hoc controfirmato, o
- Definire una procedura di proposta/accettazione e di corrispondenza tale da poter far constare l'ottenimento dello specifico consenso scritto.

## Clausola «No-Russia»: quali sanzioni?

### Potenziali sanzioni di diritto interno con riferimento alla «Clausola No Russia»:

- Mancato inserimento della «Clausola No Russia» nei casi previsti dall'art. 12 *octies*:
  - sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 EUR ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 109/2007.
  
- Art. 12 *octies*, par. 5 = Gli Stati membri si informano reciprocamente e **informano la Commissione dei casi individuati di violazione** o elusione di un obbligo contrattuale.
  
- Effettiva riesportazione di prodotti di cui all'art. 12 *octies* in Russia e mancato inserimento della «Clausola No Russia»:
  - reclusione fino a sei anni ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 221/2017;
  - assenza della Clausola No Russia quale potenziale indice del dolo quantomeno eventuale rispetto alla riesportazione vietata.

SERVIZI PROFESSIONALI RISTRETTI: ART.  
5 *QUINDECIES* DEL REG. 833/2014

## Servizi vietati ai sensi dell'articolo 5 *quindecies*

Riferimento normativo (Reg. 833/2014)	Beni e servizi
Art. 5 <i>quindecies</i> , par. 1	Servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo gestionale o di pubbliche relazioni.
Art. 5 <i>quindecies</i> , par. 2	Servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica.
Art. 5 <i>quindecies</i> , par. 2 <i>bis</i>	Servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari.
Art. 5 <i>quindecies</i> , par. 2 <i>ter</i>	Vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali elencati <b>nell'allegato XXXIX</b> del Reg. 833/2014.
Art. 5 <i>quindecies</i> , par. 3 <i>bis</i>	Prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 <i>bis</i> e 2 <i>ter</i> .
Art. 5 <i>quindecies</i> , par. 3 <i>bis</i>	Fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 <i>bis</i> e 2 <i>ter</i> destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

## Software elencati all'allegato XXXIX

Software gestionale per le imprese, i.e. sistemi che rappresentano e dirigono digitalmente tutti i processi che avvengono in un'impresa, <u>tra cui</u>	Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell'architettura, dell'ingegneria, dell'edilizia, della fabbricazione, dei media, dell'istruzione e dell'intrattenimento, <u>tra cui</u>
Pianificazione delle risorse aziendali (ERP)	Modellizzazione delle informazioni di costruzione (BIM)
Gestione dei rapporti con la clientela (CRM)	
Business intelligence (BI)	Progettazione assistita da calcolatore (CAD)
Gestione della catena di approvvigionamento (SCM)	
Data warehouse aziendale (EDW)	Fabbricazione assistita da calcolatore (CAM)
Sistema computerizzato della gestione della manutenzione (CMMS)	
Software per la gestione dei progetti	Progettazione sulla base dell'ordine (ETO)
Gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM)	
Componenti tipici delle suite di cui sopra, tra cui software per la contabilità, la gestione della flotta, la logistica e le risorse umane.	Componenti tipici delle suite di cui sopra

# Superamento dell'eccezione infragruppo

La c.d. **eccezione infragruppo**, prevista dal para. 7, permetteva **fino al 20 giugno 2024** la prestazione dei servizi vietati dall'articolo 5 *quindecies* a favore di soggetti russi c.d. Eligibili

**Soggetti Eleggibili** = società russe, **di proprietà o sotto il controllo**, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato UE, di un paese membro dello Spazio economico europeo (SEE), della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII del Regolamento (USA, Giappone, Regno Unito, Corea Del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Norvegia).

Dopo il 20 giugno 2024, la prestazione di tali servizi deve essere **autorizzata dalle autorità nazionali competenti**  
→ in Italia: Autorità nazionale  
– UAMA

**In pendenza del procedimento autorizzativo NON** possono essere prestati servizi/software vietati ex art. 5 *quindecies*.

## Superamento dell'eccezione infragruppo

Art. 13, lett. c), del Reg. 833/2014: «*Il presente regolamento si applica a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione*»

→ impatto dei divieti di cui all'articolo 5 *quindecies* per tutte le persone fisiche che prestano i servizi contemplati dalla norma a beneficio, diretto o indiretto, di entità russe o del governo russo (cfr. Comunicato Tecnico di UAMA)

# NUOVE SANZIONI IN RISPOSTA UE ALLA REPRESSIONE INTERNA IN RUSSIA

# Regolamento 2024/1485 del 27 maggio 2024

- Adottato in risposta alla repressione interna in Russia
- Divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna (armi da fuoco, munizioni, simulatori, bombe, esplosivi (e.g., nitroglicole), coltelli e apparecchiature progettate per la loro costruzione)
- **Obbligo di preventiva autorizzazione** ministeriale per prodotti quali apparecchiature di controllo delle radiofrequenze, delle reti e dei satelliti, di riconoscimento vocale, apparecchi forensi a distanza, nonché software e tecnologie per lo sviluppo di tali prodotti.
- **Auto-catch-all:** *divieto di esportazione di cui all'art. 2, par. 1, Reg. 2024/1485 e obbligo di autorizzazione preventiva di cui all'art. 3, par. 1, Reg. 2024/1485, si applicano per materiale, tecnologie o software non elencati negli allegati I e II del Regolamento che sono destinati in tutto o in parte ad essere usati a fini di repressione interna in Russia (**marginale di incertezza operativa**)*
- Misure restrittive di carattere soggettivo

## 14° PACCHETTO: POSSIBILI SVILUPPI FUTURI

# 14° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia: prospettive future

- Venerdì 14 giugno 2024: mancato accordo tra gli Stati membri dell'UE sul 14° pacchetto di sanzioni contro la Russia
- Potenziale contenuto del 14° pacchetto:
  - ❖ Divieto di trasbordo del GNL russo
  - ❖ Divieto di accesso ai porti UE per le navi che hanno contribuito allo sforzo bellico della Russia (divieto inclusivo dei trasporti di beni che hanno generato entrate significative per la Russia, es. beni o tecnologie usati nel settore della difesa e della sicurezza)
  - ❖ Semplificazione delle richieste di autorizzazione previste dal 5-quindecies per le persone fisiche
  - ❖ Nuove designazioni soggettive
  - ❖ Giurisdizione tribunali UE per azioni nei confronti dei soggetti coinvolti nell'amministrazione temporanea di società russe appartenenti a gruppi europei (vedi contromisure russe)
  - ❖ **Piano per rendere gli operatori dell'UE responsabili delle violazioni delle sanzioni da parte di filiali e partner in Paesi terzi**

N.B. La Germania ha espresso riserve sull'impatto della clausola sulle filiali e sui partner di Paesi terzi sulla sua industria

# 14° pacchetto: focus entità extra UE

## ➤ Operatività delle **entità extra UE possedute/controllate da entità unionali**

### ➤ Situazione attuale:

- Divieti di cui alle misure restrittive UE contro la Russia applicabili (i) nel territorio degli Stati membri UE, (ii) alle entità stabilite nell'Unione e (iii) ai cittadini UE, ovunque nel mondo.
- **Divieto antielusivo:** vietato dare istruzioni, direzione o approvazione alle proprie controllate extra UE in relazione ad attività vietate dalle misure restrittive.
- **No responsabilità** per l'attività autonoma e segregata delle proprie controllate estere.

### ➤ Potenziale sviluppo post 14 pacchetto osteggiato da alcuni Stati membri:

- Divieti di cui alle misure restrittive UE applicabili in primo luogo (i) nel territorio degli Stati membri UE, (ii) alle entità stabilite nell'Unione e (iii) ai cittadini UE, ovunque nel mondo; ma
- **Sì alla responsabilità** delle controllanti UE per l'attività anche autonoma delle proprie controllate extra UE in violazione delle misure restrittive.
- Profilo di extraterritorialità simile al concetto USA di «*US owned or controlled foreign entity*» nei regimi Iran, Cuba e (in parte) Nord Corea.

dreamstime

# SANZIONI ED *EXPORT CONTROL* USA: PRINCIPALI NOVITÀ

# Sanzioni economiche internazionali e misure di *export control* USA

## Sanzioni economiche internazionali USA

- applicazione in presenza di una connessione giurisdizionale con gli USA (in breve: coinvolgimento di territorio statunitense e *US person* o soggetti equiparati, pagamenti in dollari statunitensi)
- tema di *de-risking* anche per gli operatori non statunitensi, inclusi quelli unionali e italiani
- rischio sanzionatorio per gli operatori stranieri quando questi “*causano o facilitano*” la violazione, da parte di una *US person*, delle sanzioni statunitensi.
- Casi di enforcement da parte dell’Office for Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA

## *Export control*

- Regole *Export Administration Regulations* (EAR): si applicano non solo con riferimento all’esportazione di prodotti dal territorio USA, bensì anche a tutte le operazioni di riesportazione e trasferimento “*in-country*”, al di fuori del territorio statunitense, relative a (i) prodotti statunitensi controllati, (ii) prodotti che hanno un contenuto di prodotti controllati statunitensi superiore alle soglie *de minimis* e (iii) prodotti controllati in quanto realizzati a partire da software e tecnologia USA controllati.
- Casi di enforcement da parte del Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio USA

# OFAC: nuove sanzioni USA contro la Russia (I)

- Nuove designazioni ai sensi dell' Executive Order 14024 a partire dal 12 giugno 2024 (rischio sanzioni secondarie per istituti finanziari stranieri ai sensi dell'EO 14114)
- 33 persone fisiche, 7 navi e più di 337 entità nella SDN List – le nuove designazioni riguardano soggetti e entità russi, ma anche soggetti in Cina, Hong Kong, Bielorussia, Turchia, Emirati Arabi ecc.
- Designazione della [Public Joint Stock Company Moscow Exchange](#)
- **Conseguenze della designazione:**
  - blocco degli asset appartenenti ai soggetti e alle entità designate e soggetti alla giurisdizione USA;
  - rischio per gli operatori bancari e commerciali non-USA (dunque anche europei e italiani) di incorrere in sanzioni extraterritoriali US in caso di transazioni con soggetti designati

## OFAC: nuove sanzioni USA contro la Russia (II)

- **Estensione dei divieti sui servizi informatici:** inclusi tra i servizi ristretti anche (i) i servizi di consulenza e design informatici e (ii) servizi di supporto informatico e servizi cloud in riferimento a software per la gestione per le imprese, e software di progettazione e fabbricazione industriale
- **Nuove *General License*:** es. *General License N. 8J* – permette l'esecuzione di transazioni relative al settore dell'energia con una serie di soggetti designati ai sensi dell'EO 14024, fino al 1° novembre 2024, quali ad esempio: la VTB Bank Public Joint Stock Company; Public Joint Stock Company Rosbank ecc.
- **Nuove Linee guida:** l'OFAC ha fornito maggiori indicazioni, tra cui 8 nuove Frequently Asked Questions, con un focus su, inter alia, gli effetti extraterritoriali dell'EO 14024
- **Nuove restrizioni di *trade control*:** restrizioni di export control introdotte dal Bureau of Industry and Security ('BIS') e riferibili agli Export Administration Regulations ('EAR'), con prodotti di cui a più di 500 codici di nomenclatura combinata ora ristretti alla commercializzazione in Russia e Bielorussia

## Nuove restrizioni merceologiche USA

Nuove restrizioni del BIS per esportazioni verso Russia e Bielorussia: possibile anticipazione di futuri pacchetti UE?

Principali prodotti interessati ancora non listati nel Reg. 833/2014:

- Piriti di ferro non arrostate, zolfo, quarzo, quarzite, pietra pomice, grafite naturale.
- Benzene e naftalene.
- Alluminio e barre di alluminio, trefole, cavi e trecce in alluminio.
- Lame per seghe circolari di metalli comuni, con parti operanti in acciaio, e loro parti, nonché altre lame per seghe circolari.
- Utensili per filettatura, foratura o maschiatura, martelli, strumenti per la lavorazione del legno, cacciaviti.
- Serrature (anche con componenti elettronici), cerniere e rotelle.
- Trattori, carrelli da lavoro utilizzati nelle fabbriche, pescherecci, navi officina e altre navi destinate alla trasformazione o conservazione dei prodotti della pesca.

# CONTROSANZIONI RUSSE

# Contromisure russe

- A partire da marzo 2022, restrizioni relative alla modalità di cessione delle partecipazioni in società russe:
  - le operazioni relative alle azioni delle società per azioni (così come alle quote delle società a responsabilità limitata) di diritto russo che coinvolgono un soggetto proveniente dai c.d. “Paesi Ostili” (ivi inclusa l’Italia) sono di regola vietate, a meno che non si ottenga uno speciale nullaosta, il quale nella maggioranza dei casi viene rilasciato dalla Commissione governativa per il controllo sugli investimenti stranieri nella Federazione Russa
  - Regime speciale per l’alienazione delle partecipazioni in società operanti nel settore energetico e degli idrocarburi
  - Condizioni per il rilascio dei nullaosta: stima del valore di mercato della partecipazione oggetto dell’operazione da parte di un perito indipendente; corrispettivo ridotto di almeno il 50% rispetto al valore di mercato definito dal perito indipendente; conferimento volontario (di fatto un’exit tax) a favore dell’erario federale, di importo non inferiore al 15% del valore di mercato della partecipazione stimato dal perito; definizione di parametri di performance (KPI) per acquirente e/o società oggetto di cessione. Risultato: crescenti difficoltà a disinvestire dalla Russia.
- Autorizzazione necessaria per la vendita di immobili o titoli
- Restrizioni valutarie, soprattutto nei confronti dei Paesi ‘ostili’
- Importazioni autorizzate per alcuni prodotti

## Decreto 320 del 25 aprile 2023

- **26 aprile 2024:** amministrazione temporanea della totalità delle quote societarie di Ariston Thermo Rus, consociata del gruppo italiano Ariston e controllata dalla società Ariston Holding N.V, nonché della società BSH Household Appliances, parte del gruppo Bosch e di proprietà di BSH Hausgeräte GmbH.
- **Precedenti:** entità russe operanti in settori strategici dell'economia russa, quale il settore energetico (cfr. i casi di PJSC Unipro, posseduta dalla tedesca Uniper SE, e di PJSC Fortum, di proprietà della società finlandese Fortum), società attive nel settore alimentare, quali la società Baltika Breweries posseduta dalla danese Carlsberg Sverige Aktiebolag e la società Danon Rossiya AO, controllata del gruppo francese Danone.
- **Innalzamento del livello del confronto politico-diplomatico con i Paesi occidentali.**
- Tema di assoluta rilevanza per le società italiane che mantengono una presenza in Russia e, in particolare, per chi abbia in quel paese un impianto produttivo.

## Q&A

# STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO

Foro Buonaparte 54  
milano@studiopadovan.com

ROMA

Via Sistina 23  
roma@studiopadovan.com

[www.studiopadovan.com](http://www.studiopadovan.com)

